



COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE

**Approvato con
Delibera di Consiglio Comunale
n. 72 del 21/12/2015**

***REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E L'EROGAZIONE
DEGLI INTERVENTI SOCIO - ECONOMICI***

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto	pag.	3
Articolo 2 – Finalità		3
Articolo 3 – Destinatari		3
Articolo 4 – Accesso ai Servizi di natura socio – economica		4
Articolo 5 – La valutazione del bisogno socio- economico		5

CAPO II

INTERVENTI DI NATURA ASSISTENZIALE

Articolo 6 – Tipologia degli interventi socio-economici		6
Articolo 7 – Contributi economici continuativi		6
Articolo 8 – Contributi economici straordinari		6
Articolo 9 – Contributi economici straordinari finalizzati		7
Articolo 10 – Interventi a tutela dei minori		7
Articolo 11 – Contributi per inserimento in strutture		8
Articolo 12 – Prestazioni oggetto del Sistema delle Cure Domiciliari		9
1 – Servizio di Assistenza Domiciliare		9
2 – Servizio di fornitura di pasti caldi a domicilio		10
3 – Servizio regionale di Telecontrollo/telesoccorso		10
Articolo 13 – Contributi regionali per i veneti nel mondo		11
Articolo 14 – Contributi provinciali per i minori riconosciuti da un solo genitore		11
Articolo 15 – Contributi fondo sociale alloggi di edilizia residenziale pubblica		11
Articolo 16 – Assegnazione alloggi E.R.P. in deroga per tutele particolari		11

CAPO III

PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Articolo 17 – Domanda di interventi socio – economici		13
Articolo 18 – Istruttoria		13
Articolo 19 – Concessione interventi socio- economici		14

CAPO IV

INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA

Articolo 20 – Accesso agli interventi di assistenza scolastica	14
Articolo 21 – Requisiti e condizioni per l'applicazione di agevolazioni tariffarie	14
Articolo 22 – Altri interventi di assistenza scolastica	15
Articolo 23 – Istruttoria	15

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 24 – Conservazione e trattamento dei dati e Banca Dati Prestazioni Sociali Agevolate	15
Articolo 25 – Validità dell'ISEE	16
Articolo 26 – Controlli	16
Articolo 27 – Procedure di controllo	17
Articolo 28 – Aggiornamento soglie accesso e importi contributi	18
Articolo 29 – Ambito di applicazione	18
Articolo 30 – Pubblicità	18
Articolo 31 – Entrata in vigore	18

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento giuridico e nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto del Comune di Montecchio Maggiore, l'accesso e l'erogazione dell'assistenza economica e degli interventi di assistenza sociale a favore di persone e famiglie in stato di bisogno.

Il presente regolamento disciplina, altresì, l'accesso e l'erogazione degli interventi di assistenza scolastica con riferimento esclusivo agli articoli che attengono alla materia dell'ISEE.

L'assistenza economica è uno strumento che può favorire il processo di responsabilizzazione, di autonomia e di integrazione sociale della persona e del nucleo familiare attraverso la modifica e il superamento di difficoltà socio-economiche, nonché tutelare le persone in condizione di fragilità, di precarietà psicofisica e di non autosufficienza nel rispetto delle opzioni individuali degli utenti con riferimento alle risposte assistenziali esistenti.

Le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, nonché l'attivazione di vantaggi economici e degli interventi di assistenza sociale e scolastica da parte del Comune ai singoli vanno inquadrati all'interno della più ampia progettazione dei servizi. Per servizi sociali si intendono non solo gli interventi meramente assistenziali, ma una serie di servizi e strutture qualitativamente validi, disponibili e fruibili, che siano di reale supporto ai cittadini che si trovano in una situazione di diminuita autonomia personale o di svantaggio economico/sociale anche temporaneo, compreso il disagio occupazionale.

Per servizi di assistenza scolastica s'intendono gli interventi volti ad agevolare il compito educativo delle famiglie, a favorire il pieno adempimento dell'obbligo scolastico, a rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere ai vari gradi dell'istruzione e della formazione professionale.

Art. 2 Finalità

Il processo di erogazione di interventi di natura socio-economica, in linea con i principi di cui alla Legge 8 novembre 2000, n. 328 sul sistema integrato dei servizi sociali e con gli obiettivi del Piano regionale, così come individuati nel Piano di Zona dei servizi sociali dell'Ulss n. 5, persegue le seguenti finalità:

- la promozione e l'acquisizione dell'autonomia delle persone economicamente e socialmente più deboli attraverso percorsi di sostegno che prevedono l'attivazione delle risorse personali, familiari, istituzionali e informali presenti nel territorio e la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato della comunità locale;
- la prevenzione, il contenimento, il superamento delle situazioni di disagio socio-economico e il contrasto al processo di esclusione e di cronicizzazione del disagio sociale;
- la tutela delle persone in particolari condizioni di fragilità e di non autosufficienza che necessitano di interventi residenziali.

Il servizio di assistenza scolastica concerne tutte le strutture, i servizi, le attività destinate a facilitare, mediante provvidenze in denaro o erogazione di servizi, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi (art. 42 del D.P.R. n. 616/1977 art. 139 del DPR 112/1998, Legge regionale n. 31 del 1985).

Art. 3 Destinatari

Sono destinatari degli interventi economici di assistenza sociale le persone e le famiglie residenti nel Comune di Montecchio Maggiore che versano in stato di bisogno socio-economico, così come individuato nel successivo art. 5, nel rispetto delle norme dello Stato e degli accordi internazionali nonché delle disposizioni regionali.

Gli interventi assistenziali di natura socio-economica vengono riservati in via prioritaria alle persone in stato di bisogno, prive di rete familiare e che non possono, per particolari e accertati motivi, svolgere attività lavorativa.

In pendenza del procedimento di cancellazione anagrafica e fino alla definizione dello stesso, sono sospesi tutti gli interventi economici di cui al presente Regolamento, fatti salvi quelli di cui al comma successivo.

Gli interventi di natura economica possono estendersi in via eccezionale ai non residenti e alle persone occasionalmente presenti nel territorio comunale che si trovino in situazioni di disagio tali da richiedere interventi di sostegno urgenti e non differibili, con eventuale azione di rivalsa anche nei confronti dell'Ente locale di residenza.

Gli interventi economici a favore di persone in stato di bisogno ed inseriti in strutture residenziali possono essere assicurati alle sole persone residenti nel Comune di Montecchio Maggiore prima dell'ingresso in struttura, con le modalità previste dall'art. 6 della Legge n. 328/2000 e dalla normativa regionale.

Sono destinatari degli interventi di assistenza scolastica gli alunni e studenti, residenti e non, che frequentino le scuole d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Montecchio Maggiore, statali e paritarie.

Art. 4 Accesso a servizi di natura socio-economica

Per l'accesso agli interventi di natura socio-economica del presente Regolamento i richiedenti sono tenuti alla presentazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), calcolato in base alla dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che tiene conto dei redditi riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU (art. 4 DPCM 159/2013).

Gli interventi di natura socio-economica sono garantiti in via secondaria rispetto a tutte le altre prestazioni della medesima natura e/o previdenziale di cui la persona o il nucleo familiare possono aver titolo. Di conseguenza, prima di accedere agli interventi di natura socio economica comunali, sono fornite, attraverso il servizio sociale comunale, le informazioni sui contributi e sulle agevolazioni previste a livello nazionale, regionale e locale, nonché sui servizi presenti nel territorio.

Le persone svantaggiate, invalide e/o disabili si devono necessariamente rivolgere all'apposito Servizio Specialistico dell'ULSS per un progetto di collocamento lavorativo mirato.

Le persone in età lavorativa e in particolare i nuclei familiari monoreddito sono indirizzati alle agenzie per l'impiego e ai servizi di supporto familiare ed educativo per agevolare l'occupazione dei propri componenti.

Gli interessati al servizio di natura socio-economica sono chiamati ad attivarsi, anche con il supporto dei servizi sociali territoriali, per ottenere le agevolazioni e i servizi di cui possono usufruire, come condizione necessaria per poter beneficiare di eventuali contributi comunali.

Gli interventi di natura socio economica non possono in genere sostituire gli interventi di accesso agevolato ai vari servizi erogati dal Comune.

Il servizio sociale potrà promuovere il ricorso all'istituto dell'Amministratore di sostegno, così come previsto dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6, ovvero segnalare alla Procura della repubblica situazioni di particolare disagio, ai sensi dell'art. 406 comma 3 c.c., per quelle persone che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovino nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi.

Gli interventi economici per inserimenti in strutture residenziali autorizzate e/o accreditate sono erogati, in via prioritaria, su specifica indicazione dei competenti servizi dell'ULSS quando risulta insufficiente il complesso dei servizi previsti per la domiciliarità rispetto al bisogno accertato.

Art. 5 Valutazione del bisogno socio-economico

Compete al Servizio sociale professionale la valutazione del bisogno sociale ed economico per cui la condizione economica non costituisce un criterio unico di valutazione nel determinare l'accesso e la fruizione di benefici economici e per la determinazione dell'eventuale compartecipazione al costo dei servizi.

La valutazione del bisogno socio-economico della persona o della famiglia tiene conto delle risorse della rete familiare e sociale nonché delle prestazioni erogate dal sistema integrato dei servizi, anche ai fini della quantificazione degli interventi economici.

Per determinare il bisogno economico viene recepito il nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e successiva approvazione con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 Novembre 2014 del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), differenziato dalla normativa a seconda della prestazione sociale agevolata richiesta, e tiene conto dei valori soglia determinati per le diverse tipologie di prestazioni e interventi, delle risorse della rete familiare e sociale, nonché delle prestazioni erogate dal sistema integrato dei servizi, e ai fini anche della quantificazione degli interventi economici.

Ai fini del calcolo dell'ISEE fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, così come specificato nell'art. 3 del DPCM 159/2013.

Per particolari stati di nuclei familiari non contemplati dall'art. 3 sopracitato e, nel concreto per quelli specifici previsti dal DPCM 159/2013 relativi all'abbandono (articolo 3, comma 3, lettera e), all'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura sociosanitaria a carattere residenziale (art.6, comma 3, lettera b) punto 2), dei genitori non coniugati e non conviventi per le prestazioni rivolti a minorenni (art.7, comma 1, lettera e), il rilascio della relativa attestazione da parte della pubblica autorità competente in materia di servizi sociali per il calcolo dell'ISEE) L'attestazione verrà rilasciata di volta in volta con provvedimento di Giunta comunale, che stabilirà anche la durata della stessa.

Verrà tenuto conto delle situazioni sfavorevoli, che comportano una riduzione del reddito, certificate attraverso l'ISEE Corrente " di cui all'art. 9 del DPCM 159/2013.

La valutazione sociale, al fine del riconoscimento di un beneficio economico comunale, considera anche le risorse di rete disponibili o attivabili in relazione al bisogno sociale individuato dal servizio al momento della domanda. Il rapporto tra Risorse e bisogno verrà di seguito definito "Parametro Risorse/Bisogno - R/B".

Nella medesima valutazione sociale saranno, pertanto, considerate le eventuali altre risorse economiche reddituali e patrimoniali correnti e le spese non rilevabili e/o non ponderate con lo strumento dell'ISEE, quali ad esempio:

- a) tutte le possibili risorse economiche reddituali e patrimoniali mobiliari ed immobiliari correnti (quali: indennità e proventi diversi; presenza di risorse del patrimonio mobiliare corrente (c/c, depositi, buoni fruttiferi ecc); possesso di particolari beni mobili di rilevante valore economico (natanti, camper, auto etc.);
- b) spese per servizi essenziali, per assistenza socio-sanitaria e per spese condominiali;
- c) spese straordinarie per interventi primari e necessari.

Di norma non potranno essere valutate le richieste di contributo da parte di persone e/o nuclei familiari con patrimonio mobiliare, al momento della domanda, uguale o superiore a tre volte il trattamento minimo INPS relativo all'anno precedente¹.

Specificatamente per i contributi economici per inserimento in strutture residenziali autorizzate e/o accreditate, viene accertato il bisogno di residenzialità da parte dei servizi sociali o socio-sanitari. I Servizi Sociali comunali acquisiscono l'ISEE ordinario e/o l'ISEE per prestazioni socio-sanitarie residenziali a ciclo continuativo per persone con disabilità media, grave, non autosufficiente.

Nei casi eccezionali e residuali non in carico a servizi territoriali specialistici e per cui non è attivabile UVMD, i Servizi Sociali comunali acquisiscono eventualmente l'ISEE ordinario. Nei casi di cui ai punti 9 e 10, la valutazione sociale viene effettuata, tenuto conto degli elementi di cui ai precedenti punti a), b) e c), solo ed esclusivamente:

- nei casi in cui l'interessato e/o i figli di cui all'art. 6 – comma 39 – lettera b) del DPCM 159/2013 non siano in grado di provvedere al pagamento della retta di inserimento;

¹ Per l'anno 2016 il valore del patrimonio mobiliare è uguale o superiore a € 1.507,14.

- nei casi eccezionali e residuali non in carico a servizi territoriali specialistici e in condizione di marginalità sociale che non siano nella condizione di poter far fronte autonomamente alle proprie necessità.

CAPO II

INTERVENTI DI NATURA ASSISTENZIALE

Art. 6 Tipologia degli interventi socio-economici

Gli interventi socio-economici comunali, attuati in una logica di rete e di sussidiarietà in relazione alle altre risorse attivabili ed offerte dal sistema integrato dei servizi e dalle organizzazioni di volontariato, si distinguono in:

- Contributi economici continuativi;
- Contributi economici straordinari;
- Contributi economici straordinari finalizzati:
 1. Contributi per spese di locazione ed emergenza abitativa;
 2. Contributi per particolari spese per consumi domestici;
 3. Contributi per eventi luttuosi;
 4. Contributi in regime di emergenza-urgenza;
- Contributi economici per inserimento in strutture autorizzate e/o accreditate;
- Contributi del "Fondo Sociale Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica".

Art. 7 Contributi economici continuativi

L'intervento economico continuativo consiste nell'erogazione di un contributo mensile necessario per far fronte alle minime esigenze vitali, quale misura di contrasto alla povertà.

Il soggetto richiedente il contributo è tenuto a dichiarare il proprio stato di particolare bisogno e l'eventuale disponibilità socio-economica della propria rete familiare e sociale.

Il Servizio Sociale verifica l'opportunità di coinvolgere la stessa rete nell'intervento socio-assistenziale ed eventualmente attivare gli istituti di tutela previsti dalla normativa.

L'intervento economico continuativo può essere concesso a persone o nuclei familiari che hanno un indicatore ISEE mensile (calcolato dividendo l'ISEE per 13 mensilità) inferiore al **valore soglia mensile**, dato dall'importo del trattamento Minimo Inps relativo all'anno precedente².

Il valore soglia e il valore ISEE mensile del nucleo familiare vengono rapportati al cosiddetto "parametro componenti nucleo", determinato secondo la scala di equivalenza dell'ISEE.

La misura dell'intervento economico è il risultato della differenza tra il valore soglia e il valore ISEE mensile, entrambi correlati al "parametro componenti nucleo", e tiene conto delle risorse economiche mobiliari/immobiliari e delle spese ritenute necessarie di cui alle lettere a, b, c, del precedente art. 5.

Art. 8 Contributi economici straordinari

L'intervento economico straordinario consiste nell'erogazione di un contributo "una tantum", finalizzato a integrare la situazione socio-economica della persona e/o del nucleo in presenza di eventi e/o oneri economici straordinari.

Tali interventi possono essere concessi, in una o più soluzioni, a persone o nuclei familiari in condizione di bisogno socio-economico definito con un **valore soglia annuale** pari all'importo del trattamento minimo integrato Inps annuale relativo all'anno precedente³.

² Per l'anno 2016 il valore soglia è pari all'importo del trattamento minimo inps relativo all'anno 2015 di € 502,38^{DEF} 13 mensilità € 6530,94;

³ Per l'anno 2016 il valore soglia annuale è pari all'importo annuale del trattamento minimo integrato Inps per 13 mensilità relativo all'anno 2015 di €. 8.304,60 (€ 638,82 x13)

Il contributo erogabile non potrà in genere superare l'importo annuale pari a tre volte il trattamento minimo integrato Inps relativo all'anno precedente⁴.

Il Servizio Sociale potrà sempre verificare l'eventuale opportunità di coinvolgere la rete familiare nell'intervento socio-assistenziale straordinario.

Art. 9 Contributi economici straordinari finalizzati

I contributi si caratterizzano come interventi economici straordinari a sostegno di spese di locazione ed emergenza abitativa, spese per consumi domestici, spese per eventi luttuosi e interventi economici in regime di emergenza-urgenza

Tali interventi possono essere concessi, in una o più soluzioni, a persone o nuclei familiari in base ai bisogni definiti nei successivi punti, in condizione di bisogno socio-economico definito con un **valore soglia annuale** pari all'importo del trattamento minimo integrato Inps annuale relativo all'anno precedente⁵.

1) Contributi per spese di locazione ed emergenza abitativa

In presenza di condizioni di bisogno socio-economico, accertato con le modalità di cui al precedente art. 5, e di situazioni di disagio abitativo, in particolare in presenza di famiglie con figli minori e per prevenire eventuali procedure di sfratto, può essere erogato un contributo economico "una tantum" per un importo pari a due mensilità del canone di locazione dovuto fino, comunque, ad un massimo € 1.400,00.

Diversamente, in caso di emergenza abitativa per presenza di sfratto convalidato, su accertamento del Servizio Sociale, potrà essere erogata interamente la somma di Euro 1.400,00, a prescindere dall'entità del canone mensile, per il reperimento autonomo di soluzioni alternative.

2) Contributi per consumi domestici

Per le persone e i nuclei familiari privi di una adeguata rete familiare e in situazione di bisogno socio-economico, accertato con le modalità di cui al precedente art. 5, al fine di evitare la compromissione delle condizioni igienico- abitative dei soggetti richiedenti, può essere erogato un contributo economico, per le spese di consumi domestici, di cui:

- gas: contributo annuale massimo di Euro 585,00;
- consumi domestici (acqua ed energia elettrica): contributo massimo annuale Euro 585,00.

3) Contributi per eventi luttuosi

In presenza di condizioni di bisogno socio-economico, accertato con le modalità di cui al precedente art. 5, e di necessità di intervento per far fronte a spese per eventi luttuosi, può essere erogato un contributo economico "una tantum" fino ad un importo massimo pari a Euro 1.255,00⁶.

4) Contributi in regime di emergenza-urgenza

In presenza di situazioni di emergenza non programmabili per la loro imprevedibilità e/o situazioni, che tuttavia richiedono un intervento urgente, anche di natura economica e di modesta entità, accertate dai Servizi Sociali, viene prevista la possibilità di intervenire con una risposta concreta e tempestiva a fine di non compromettere situazioni già precarie, attraverso un Fondo Cassa appositamente costituito.

Art. 10 Interventi a tutela dei minori

Ai sensi della normativa vigente, il Comune può esercitare direttamente la funzione della tutela minorile, ovvero, può delegare detta funzione all'azienda sociosanitaria locale, la quale gestisce la stessa mediante la propria "Unità Organizzativa Complessa Infanzia, Adolescenza e Famiglia (I.A.F.)".

Qualora tale funzione venga delegata all'AULSS, il Comune di Montecchio Maggiore e l'Azienda ULSS, tramite la propria "Unità Organizzativa Complessa Infanzia, Adolescenza e Famiglia" attuano

⁴ Per l'anno 2016 il contributo massimo erogabile non potrà superare l'importo di tre volte il trattamento minimo integrato Inps relativo all'anno 2015 di €. 1.916,46

⁵ Per l'anno 2016 il valore soglia annuale è pari all'importo annuale del trattamento minimo integrato Inps per 13 mensilità relativo all'anno 2015 di €. 8.304,66

⁶ Per l'anno 2016 il contributo massimo erogabile è pari alla spesa ammessa alla detrazione d'imposta per oneri di spese funebri al netto della detrazione stessa relativa all'anno 2015 (19%) pari a Euro 1254,99 arrotondato a € 1255,00.

ciascuno gli interventi di propria competenza e sostengono le relative spese nel rispetto di quanto stabilito nel "Protocollo d'Intesa" stipulato ed approvato tra gli Enti coinvolti, relativamente alla modalità per la gestione delegata delle funzioni tecnica e amministrativa riguardante l'area minori.

Art. 11 Contributi economici per inserimento in strutture

L'intervento economico per far fronte alle spese di inserimento in strutture, consiste nell'assunzione di quota parte della retta e/o nell'erogazione di un contributo a favore di persone, residenti nel Comune di Montecchio Maggiore al momento dell'ingresso in struttura, la cui necessità di inserimento, per i casi complessi, venga segnalata dai competenti servizi sociali territoriali ed in particolare dall'Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D) dell'Ulss n. 5, con conseguente eventuale inserimento in graduatoria.

Per i casi, eccezionali e residuali, non in carico a servizi territoriali specialistici e per cui non è attivabile UVMD, la valutazione è in capo ai Servizi Sociali del Comune.

L'integrazione economica della retta può essere concessa a persone in stato di bisogno non in grado di provvedere con le proprie risorse e/o con quelle dei familiari, così come specificato nel precedente articolo 5, e in genere viene riservata al pagamento della retta per la quota di natura sociale, al netto del contributo regionale previsto.

La richiesta di integrazione economica per la permanenza in struttura può essere accolta anche qualora il bisogno economico insorga successivamente all'ingresso.

Alla persona inserita in struttura con integrazione economica della retta, potrà essere garantita una quota mensile per le spese personali attualmente normata dalla L.R. n. 30/09, salvo particolare condizioni in cui si può trovare il ricoverato e/o i suoi familiari.

Per l'accesso al contributo per l'integrazione della retta, la condizione economica deve essere valutata attraverso l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di cui al DPCM 159/2013, di norma:

- ISEE per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria per i servizi residenziali a ciclo continuativo;
- ISEE Ordinario per le situazioni di marginalità sociale.

È sempre consentito presentare l'ISEE più favorevole, come previsto dalla normativa nazionale.

La soglia di accesso ai contributi economici integrativi alla spesa della retta di ricovero in struttura residenziale è pari al valore ISEE corrispondente alla seconda soglia ISEE fissata dalla Regione Veneto per l'accesso al Sistema della Domiciliarità⁷.

Per la determinazione del contributo integrativo viene utilizzato il parametro risorse/bisogno per le rette (R/Br), dato dalla differenza tra il costo della retta annuale e le risorse dell'interessato, come individuate nel precedente art. 5.

L'intervento integrativo viene erogato solo nel caso in cui il parametro R/Br abbia valore negativo e tenuto conto delle disponibilità di Bilancio; la misura di detto intervento integrativo viene definita, di volta in volta, con provvedimento di Giunta comunale.

Nel caso in cui il beneficiario del contributo sia in attesa di ratei maturati non riscossi riferiti a proventi previdenziali e/o assistenziali, verrà richiesta la sottoscrizione di atto formale di impegno alla restituzione degli importi ricevuti in anticipazione.

In caso di proprietà o titolarità di diritto reale di godimento su beni immobili non adibiti ad abitazione del nucleo familiare della persona che necessita di inserimento in struttura, il Comune procederà a specifici accordi, per vincolare i proventi derivanti dalla vendita o affitto del bene per il pagamento o rimborso della retta.

L'inserimento in strutture dovrà essere garantito, comunque, per quelle situazioni di urgenza e "a rischio" segnalate dai servizi territoriali anche nel caso in cui al momento dell'ingresso in struttura, non vi sia la possibilità di acquisire le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico integrativo comunale. Per tali situazioni il Comune potrà riconoscere un intervento economico integrativo fino al valore della quota a carico del ricoverato applicata dalla struttura ospitante per il

⁷

Per l'anno 2015 € 23.900,00

periodo utile ad acquisire la documentazione necessaria, tenendo conto delle risorse disponibili con eventuale successiva azione di rivalsa.

Per quelle situazioni in cui la persona istituzionalizzata non sia in grado di provvedere ai propri interessi anche di autonomia economica e in assenza dei civilmente obbligati e/o della rete familiare e sociale, la richiesta di residenzialità ed eventuale intervento economico può essere presentata d'ufficio, in attesa della nomina di un Amministratore di sostegno di cui alla Legge n. 6/2004.

Le modalità per la concessione dei contributi per gli inserimenti in strutture verranno adottate a partire dai nuovi ingressi e/o nuove richieste di intervento economico integrativo.

Art. 12 Prestazioni oggetto del Sistema delle cure domiciliari

Il sistema delle cure domiciliari è disciplinato da specifico accordo e protocollo operativo con il Centro Servizi IPAB La Pieve di Montecchio Maggiore e l'Azienda Socio Sanitaria Locale, in linea con le direttive del "Piano Locale Domiciliarità (P.L.D.)", approvato dalla Deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 22 dicembre 2014.

La quantificazione della compartecipazione al costo dei servizi per la domiciliarità da parte dell'utente, viene aggiornata in base all'entrata in vigore della riforma dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al D.P.C.M. 159/2013, secondo quanto previsto dagli articolo 7 e 11 dell'"Accordo per il sistema delle cure domiciliari", approvato dalla Deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 22 dicembre 2014.

Per le prestazioni socio-assistenziali del sistema delle cure domiciliari (art. 6 dell'accordo sopra citato) le modalità e i limiti ISEE per la definizione della compartecipazione al costo dei servizi, di cui all'art 7 dell'allegato 1) del Piano Locale per la Domiciliarità, vengono definiti come di seguito riportato.

1. Servizio di Assistenza Domiciliare

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) consiste in una serie di prestazioni e servizi resi a domicilio da parte di operatori qualificati, sulla base di una progettualità individualizzata redatta dal Servizio Sociale.

La tariffa massima da applicare all'utente non potrà di norma superare il 50% del costo orario delle prestazioni socio-assistenziali sostenute dall'Amministrazione comunale per diversi profili assistenziali, ed eventualmente rapportato all'entità dei trasferimenti regionali in essere.

In conformità con quanto previsto dal presente Regolamento, la soglia ISEE minima, al di sotto della quale la prestazione è resa a titolo gratuito, è pari all'importo annuo del trattamento minimo INPS relativo all'anno precedente moltiplicato per 13 mesi⁸

Per mettere in relazione la compartecipazione al costo del servizio con la capacità economica del nucleo del beneficiario, viene utilizzato un criterio proporzionale che permette una maggiore attenzione ad ogni singolo caso definendo una quota personalizzata.

La tariffa proporzionale di compartecipazione alla spesa (X), viene arrotondata al centesimo e risulta dalla seguente formula:

$$X \text{ (tariffa oraria singolo utente)} = \frac{\text{tariffa oraria massima} * \text{ISEE utente}}{\text{SOGLIA MASSIMA ISEE}}$$

Dove per soglia massima si intende il valore della prima soglia per l'accesso all'impegnativa di cura Domiciliare di base (ICDb) stabilito dalla Regione Veneto⁹;

In caso di "ISEE utente" superiore alla soglia massima ovvero in caso di mancata presentazione dell'ISEE, la prestazione è resa con il pagamento della tariffa oraria massima.

E' fatta salva, comunque, la possibilità di erogare il servizio in forma gratuita all'interno di un progetto assistenziale, su proposta motivata da parte dell'Assistente Sociale referente, in presenza di particolari situazioni di bisogno di ordine economico e socio-sanitario.

⁸ Per l'anno 2016 il valore soglia è pari all'importo del trattamento minimo inps relativo all'anno 2015 di € 502,38 per 13 mensilità € 6530,94;

⁹ Per l'anno 2015 € 16.700,00

E' demandata alla Giunta la possibilità di prevedere compartecipazioni alla spesa diverse da quelle descritte, in presenza di rilevanti disponibilità economiche del richiedente il servizio o in relazione ai diversi profili assistenziali.

2. Servizio di fornitura di pasti caldi a domicilio

Il Comune di Montecchio Maggiore può gestire direttamente il Servizio, ovvero esternalizzarlo tramite affidamento a terzi.

Il Servizio di fornitura di pasti caldi a domicilio viene erogato su richiesta della persona. Consiste nella preparazione, confezionamento, trasporto e consegna del pasto caldo presso il domicilio di cittadini residenti nel territorio del Comune di Montecchio Maggiore.

Prioritariamente il Servizio è fornito ad anziani e/o adulti in condizioni di ridotta autonomia.

Gli interventi vengono attivati per:

- prevenire e/o supportare situazioni di bisogno in cui possono incorrere le persone che sono in condizioni di parziale o totale non autosufficienza, di disabilità, di disagio sociale e che, in via continuativa o per determinati periodi dell'anno, non sono in grado di provvedere autonomamente alla preparazione dei pasti;
- migliorare e/o conservare l'autonomia nella propria abitazione e/o nel proprio ambiente familiare, favorendo la permanenza della persona presso il proprio domicilio.

La Giunta comunale, sulla scorta del costo effettivamente sostenuto, determina la tariffa del servizio e le soglie ISEE per la determinazione di tariffe agevolate.

Per particolari situazioni individuate dal Servizio Sociale, potrà essere sottoposta alla Giunta comunale l'eventuale proposta motivata di gratuità.

3. Servizio regionale di TSO-TCO/Telesoccorso-Telecontrollo

Il Servizio di Telesoccorso-Telecontrollo è normato dalla Regione Veneto (L.R. 26/1987 s.m.i.), che stabilisce la soglie ISEE al di sotto della quale non vi è l'obbligo di compartecipazione da parte dell'utente.

Il servizio funziona a mezzo telefono mediante Centro Operativo funzionante 24 ore su 24. Con il telecontrollo, il Centro si mette in contatto con l'utente, anche più volte alla settimana, per conoscere le sue condizioni e per accertare che l'apparecchio sia funzionante. A sua volta ogni utente può mettersi in contatto con il Centro per qualsiasi necessità. Ad ogni chiamata, previo controllo, il Centro provvede, con immediatezza, ad interessare la competente struttura, sia che si tratti di necessità mediche, infermieristiche, domestiche o sociali.

Con il telesoccorso ogni utente è dotato di un mini-apparecchio provvisto di un pulsante che, se premuto, fa scattare un segnale d'allarme al Centro Operativo. Il Centro, in questo caso, è in grado di agire immediatamente e attivare tempestivamente un intervento urgente.

È un servizio rivolto:

- agli anziani che vivono da soli o in coppia;
- agli anziani bisognosi di cure e controlli sanitari;
- a coloro che, pur non avendo compiuto 65 anni d'età si trovino in situazioni di rischio sociale e/o sanitario, debitamente documentato.

La compartecipazione dell'utente è definita come segue:

- per ISEE pari o inferiore al valore soglia stabilito dalla Regione Veneto per l'accesso al servizio i Telesoccorso-Telecontrollo relativo all'anno precedente il servizio viene erogato gratuitamente¹⁰;
- per ISEE superiore al valore soglia stabilito dalla Regione Veneto per l'accesso al servizio di Telesoccorso-Telecontrollo relativo all'anno precedente e l'importo della seconda soglia stabilito dalla Regione Veneto per l'accesso all'impegnativa di cura Domiciliare di base (ICDb) relativo all'anno precedente, la tariffa giornaliera è pari al 50% del costo massimo del Servizio stabilito dalla Regione Veneto;
- per ISEE superiore all'importo della seconda soglia ISEE stabilito dalla Regione Veneto per l'accesso all'impegnativa di cura domiciliare di base (ICDb) relativo all'anno precedente la tariffa giornaliera è pari al costo massimo del Servizio stabilito dalla Regione Veneto.

¹⁰

Per l'anno 2015 il valore soglia annuale è pari a € 16.731,50

Art. 13 Contributi regionali per i veneti nel mondo

Per i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) della Legge Regionale 9 gennaio 2003 n. 2 "Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro", la Regione Veneto prevede degli interventi socio-assistenziali che vengono erogati dal Comune in base al proprio ordinamento.

Gli interventi socio-assistenziali di cui all'art. 8 della legge regionale n. 2/2003, specificati nella Circolare Regionale n. 6 del 30.12.2003 e previsti nei Programmi annuali e triennali per i veneti nel mondo, possono essere erogati agli aventi diritto che si trovano in condizione di bisogno socio-economico identificato:

- con un valore soglia annuale pari a € 8.304,66 per gli interventi di carattere straordinario indicati alle lettere a),b),c) e) della C.R. n. 6/2003, secondo le modalità di cui al precedente nell'art. 8;
- con un valore soglia mensile inferiore a €. 502,38 per gli interventi di carattere continuativo indicati alla lettera d) della C.R. n. 6/2003, secondo le modalità di cui al precedente art. 7.

Per tali contributi non viene previsto un limite massimo trattandosi di interventi regionali, erogati dal Comune, per i quali la Regione Veneto provvede al rimborso delle spese sostenute.

Art. 14 Contributi provinciali per i minori riconosciuti da un solo genitore

Nelle more della riforma del Titolo V della Costituzione, in base allo specifico "Accordo di collaborazione tra l'Amministrazione provinciale di Vicenza e il Comune di Montecchio Maggiore per l'attuazione di interventi assistenziali in favore di minori riconosciuti da un solo genitore", già approvato con DGC n. 386 del 10/10/2005, gli interventi socio-assistenziali a favore di minori riconosciuti da un solo genitore vengono sostenuti o rimborsati dalla Provincia, previa valutazione del bisogno effettuata dal Servizio Sociale comunale in base al proprio regolamento.

I contributi possono essere erogati al genitore o all'affidatario del minore riconosciuto da un solo genitore, la cui condizione di bisogno socio-economico, calcolata secondo le modalità descritte nel precedente art. 8, sia inferiore al valore soglia annuale di €. 8304,66.

Art. 15 Contributi Fondo Sociale Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

Il fondo sociale istituito presso questo Ente ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale 2 Aprile 1996, n. 10, così come modificato dall'art. 13 della L.R. 16 maggio 1997, n. 14, destinato agli assegnatari in gravi difficoltà economico-sociali, collocati nell'area di protezione di cui all'art. 18, comma 1, lettera A e nell'area sociale di cui all'art. 18, comma 1, lettera B), numero 1, nonché ai concorrenti all'assegnazione di un alloggio utilmente collocati in graduatoria, potrà essere utilizzato a favore dei medesimi destinatari per i quali il Servizio Sociale interviene con contributi assistenziali per il sostegno della locazione.

Art. 16 Assegnazione alloggi ERP in deroga, per tutele particolari.

Oltre al riconoscimento d'interventi contributivi di natura economica, considerati nel precedente articolo, l'Amministrazione Comunale a sensi dell'art. 11 della L.R. n. 10/1996, qualora ne fosse ravvisata la necessità e/o l'opportunità, potrà ricorrere all'assegnazione, in deroga rispetto alle ordinarie procedure e ad i requisiti normalmente richiesti, di alloggi ERP, appositamente riservati, per un tempo limitato ad un anno, prorogabile per un solo anno. Tale facoltà potrà essere esercitata solo nei seguenti casi:

1) persone che necessitino di urgente sistemazione abitativa a seguito di gravi eventi lesivi dell'integrità psico-fisica personale, con particolare riguardo alle donne ed ai minori, già denunciati alle competenti autorità e/o segnalati e seguiti dai competenti servizi sociali pubblici con apposito progetto;

2) separati In difficoltà economiche e in crisi abitativa e relazionale che, a seguito di separazione consensuale o giudiziale, o di interruzione della convivenza more uxorio, vengono a trovarsi in una grave condizione di precarietà economica, relazione ed abitativa, da cui derivano rischi di ulteriore deterioramento delle relazioni tra gli ex coniugi/conviventi e/o fra questi ed i figli. Per tutte le situazioni, è da considerarsi inderogabile la presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti, conviventi prevalentemente con l'altro coniuge/genitore.

Per essere ammessi a tali servizi le persone richiedenti non possono essere oggetto di altre problematiche socio-sanitarie già prese in considerazione, o inserite in uno specifico progetto, dagli stessi servizi sociali, dai servizi socio/sanitari dell'Ulss o da servizi pubblici specialistici in genere.

Per avere diritto alla prestazione, oltre all'affettiva disponibilità dell'alloggio da parte del Comune, che dovranno essere ben individuati con specifico provvedimento della Giunta comunale, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere la residenza anagrafica nel Comune di Montecchio Maggiore almeno da un anno;
- b) non avere familiari disponibili sul territorio che, disponendo di spazi abitativi propri e adeguati, siano tenuti a prestare soccorso in caso di bisogno. Nel caso in cui siano presenti sul territorio comunale parenti di 1° e 2° grado (genitori, figli, fratelli,) il Comune si adopererà ai fini di responsabilizzare gli stessi, con riferimento ai gradi di parentela ed affinità stabiliti all'art. 433 del codice civile;
- c) avere un indicatore I.S.E.E. non superiore al limite previsto per l'ottenimento del contributo a sostegno dei canoni di locazione.
- d) essere stati presi in carico dai competenti Servizi Pubblici Specialistici, competenti in materia, attraverso la formulazione e l'approvazione di apposito progetto di durata definita.

Inoltre, nessuno dei soggetti deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggi, tranne che gli stessi siano stati dichiarati inagibili o inabitabili dalle autorità competenti. In deroga a quanto sopra, la richiesta di intervento comunque potrà essere presentata da un soggetto che, a seguito di sentenza o omologa di separazione del Tribunale, abbia dovuto lasciare l'abitazione di proprietà in uso/abitazione all'altro coniuge/convivente.

Il provvedimento amministrativo che decide sull'istanza di assegnazione deve essere motivato e sottoscritto dal Dirigente del Settore competente o in mancanza di questo dal Responsabile di servizio incaricato, previa acquisizione di istruttoria favorevole di apposita Commissione Assegnazione Alloggi in Deroga di tecnici pubblici, da tre a cinque componenti, nominata, di triennio in triennio, dalla Giunta Comunale, che al riguardo, potrà anche esprimere degli indirizzi procedurali. In caso di particolari situazioni, si potrà ugualmente assicurare l'intervento, pur in deroga alle condizioni su riportate, previa acquisizione parere conforme della Giunta Comunale, sulla base di specifica relazione da parte della Commissione di cui sopra.

Il richiedente assegnatario dell'alloggio sottoscriverà con il Comune di Montecchio Maggiore, servizi sociali, un atto di concessione amministrativa d'immobile ad uso abitativo, di natura transitoria della durata di 12 mesi, eventualmente prorogabile di un ulteriore anno.

La concessione prevederà la messa a disposizione di uso esclusivo di alloggio, da occuparsi solo dal richiedente che potrà essere utilizzato anche per l'ospitalità periodica di figli; di eventuali suppellettili e delle utenze di luce, gas, ed acqua attive e con oneri a carico del comune di Montecchio Maggiore. La concessione non prevede la messa a disposizione di generi alimentari, biancheria per la casa, utensili da cucina, stoviglie, complementi di arredo, TV ecc.

Il richiedente-assegnatario corrisponderà al Comune, a titolo di rimborso per l'utilizzo dell'unità abitativa e delle utenze luce, gas e acqua ecc. un contributo mensile pari a:

euro 100,00 per la fascia di reddito netto residuo fino a 600,00 euro mensili; euro 150,00 per la fascia di reddito netto residuo fino a 800,00 euro mensili; euro 200,00 per la fascia di reddito netto residuo oltre 800,00 euro mensili. Per reddito netto deve intendersi la disponibilità residua in denaro che rimane a disposizione del richiedente una volta versate le quote di mantenimento destinate ai figli e all'ex coniuge/convivente, degli importi relativi all'eventuale mutuo della casa coniugale ed altri eventuali oneri direttamente collegati con gli obblighi da attendere nei confronti dei figli e delle'ex coniuge/convivente.

All'atto della sottoscrizione della concessione amministrativa dell'alloggio al richiedente, a cura dei servizi sociali, verrà consegnata copia del regolamento d'uso dell'alloggio che lo stesso dovrà impegnarsi a rispettare nella sua integrità.

La durata del periodo di ospitalità è fissata in mesi 12, eventualmente prorogabili di ulteriori 12 mesi. L'assegnatario decade anticipatamente dalla fruizione dell'alloggio concessogli nei seguenti casi:

- assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (ATER);
- mancato pagamento di due mensilità del contributo a rimborso delle spese;
- accertata violazione del regolamento condominiale;
- mancato utilizzo continuativo dell'alloggio (fatti salvi i casi debitamente autorizzati – per iscritto –
- dall'ufficio amministrativo dei Servizi Sociali comunali che cura la gestione degli alloggi per ferie,
- motivi di lavoro, motivi di salute);
- sub concessione dell'alloggio o ospitalità, anche temporanea, di persone diverse dai propri figli;
- venir meno delle condizioni iniziali assunte a base del provvedimento di concessione.

In ogni caso gli uffici comunali, previo pronuncia da parte della C.A.A.D. valuteranno la specificità di ogni singola situazione prima di dichiarare la decadenza dalla fruizione dell'alloggio, a mezzo provvedimento della Giunta Comunale.

Gli utilizzatori dovranno essere informati e resi consapevoli che il servizio persegue finalità sociali ed offre sistemazione alloggiativa solo temporanea; che non si può trasferire a terzi il godimento dell'alloggio; che per ragioni di sicurezza legate agli impianti elettrico, idraulico e termico, nonché per la verifica periodica sulla conduzione dell'alloggio da parte dell'utilizzatore, copia delle chiavi dell'immobile rimarrà a disposizione dell'Amministrazione Comunale, presso l'Ufficio Patrimonio del Comune.

CAPO III

PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 17 Domanda di interventi socio-economici

La domanda per accedere agli interventi socio-economici elencati nei precedenti artt. 6, 13 e 14 di norma, viene compilata su apposito modulo e presentata al Servizio Sociale del Comune.

A seconda della tipologia del contributo richiesto dall'interessato e/o individuato dal servizio Sociale Comunale, il richiedente è tenuto a presentare specifica documentazione individuata dal Servizio Sociale professionale. E' lasciata facoltà ai richiedenti di corredare la domanda con ogni altra documentazione atta a comprovare lo stato di bisogno e/o disagio dell'interessato e/o del suo nucleo familiare.

Di norma, le domande dovranno essere corredate di specifico ISEE .

Potranno essere ritenute valide le domande di intervento a favore di persone in carico ai servizi territoriali, attraverso l'acquisizione di apposita relazione, di norma provviste di specifico ISEE, per particolari programmi di intervento.

Art. 18 Istruttoria

Il Servizio Sociale professionale procede all'istruttoria della domanda di intervento con i propri strumenti professionali (colloqui, visite domiciliari, Unità Operative, scheda di valutazione, etc.), per la valutazione del bisogno socio-economico e per la formulazione di una proposta motivata di intervento corredata da specifica documentazione sociale ed economica.

Per le persone e i nuclei familiari seguiti dai servizi socio sanitari territoriali dell'Azienda Ulss il bisogno socio-economico verrà segnalato direttamente dagli stessi servizi nell'ambito degli interventi programmati.

A seconda della complessità e tipologia degli interventi, e in genere, per i contributi economici per persone inserite in strutture che dispongono di una rete familiare in grado di fornire forme di sostegno, verrà predisposto un progetto personalizzato nel quale dovranno essere specificati obiettivi, azioni e reciproci accordi e impegni.

Il progetto personalizzato viene concordato con l'interessato, e/o con l'amministratore di sostegno, con gli eventuali familiari e/o Servizi Territoriali e concertato con il Responsabile del Servizio e con l'Assessore competente.

L'istruttoria viene completata entro i termini di legge e regolamentari.

Art. 19 Concessione interventi socio-economici

Gli interventi socio-economici di cui al presente regolamento possono essere concessi attraverso:

- a) l'erogazione di una somma in denaro a favore del beneficiario o con quietanza di altro soggetto, individuato dal Servizio Sociale in accordo con il richiedente l'intervento, o, qualora sussistano particolari situazioni problematiche o conflittuali, al soggetto che può garantire l'utilizzo del beneficio per le finalità per le quali è stato concesso;
- b) l'erogazione di una somma in denaro a titolo di anticipazione di eventuali benefici di cui il richiedente può disporre, con azione di rivalsa, salvo che venga accertato il permanere della situazione di bisogno socio-economico;
- c) la segnalazione alle Associazioni operanti nel territorio per la concessione di buoni/acquisto, fornitura di generi di prima necessità (pacco alimentare) e il pagamento di servizi e/o prestazioni;
- d) la liquidazione da parte dell'Ufficio Economato di somme aventi carattere di indifferibilità e urgenza, previa individuazione di specifiche risorse per il pagamento di servizi e/o prestazioni socio-sanitarie;
- e) l'erogazione di un contributo per il pagamento della retta e/o l'assunzione del costo di inserimento in struttura, con rivalsa sui benefici pensionistici e sulle risorse economiche della persona interessata e/o dei suoi familiari;
- f) la liquidazione dei contributi afferenti al Fondo Sociale di cui alla Legge Regionale n. 10/96, da parte dell'Ufficio competente alla gestione del Fondo, tramite rimborso delle quote sostenute con le risorse assegnate ai servizi sociali.

CAPO IV

INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA

Art. 20 Accesso agli interventi di assistenza scolastica

Il Comune organizza ed eroga, mediante gestione in economia, in appalto od in concessione, i seguenti servizi scolastici:

- 1) il servizio di trasporto comunale per gli alunni frequentanti le scuole materne, della scuola primaria di primo grado e della scuola secondaria di primo grado, site nel territorio del Comune di Montecchio Maggiore;
- 2) il servizio di mensa comunale istituito presso le suddette tipologie di scuole.

I servizi sono destinati alle famiglie, residenti e non, nel comune di Montecchio Maggiore e sono erogati per facilitare la frequenza scolastica.

Art. 21 Requisiti e condizioni per l'applicazione di agevolazioni tariffarie

Possono accedere ai servizi di cui al precedente art.20, con l'applicazione di tariffe agevolate per ragione di ordine economico, i nuclei familiari titolari dei requisiti e delle condizioni soggettive di seguito riportate:

- essere cittadino, con titolo di soggiorno valido ed efficace in caso di cittadino non comunitario, regolarmente iscritto all'anagrafe della popolazione residente nel comune di Montecchio Maggiore;
- aver presentato debita istanza di iscrizione al servizio;
- aver presentato debita istanza di applicazione della tariffa agevolata; secondo i tempi e le modalità stabilite con apposita delibera di Giunta comunale;

- avere una situazione economica familiare entro i limiti stabiliti con delibera di Giunta comunale;
- avere presentato l'attestazione ISEE;

Art. 22 Altri interventi di assistenza scolastica

Altre forme di interventi per agevolare il diritto allo studio si possono concretizzare in:

- erogazione di contributi comunali in ragione delle condizioni economiche e del merito scolastico degli alunni (borse di studio comunali);
- erogazione di contributi per il pagamento di spese scolastiche (tasse d'iscrizione, servizi di trasporto, anticipo spesa per acquisto libri di testo);
- erogazione di servizi educativi eventualmente attivati dall'Amministrazione;
- erogazione di contributi concessi sulla base di normativa statale e regionale ed in applicazione dei relativi bandi (es. bando regionale per "buoni libro").

Art. 23 Istruttoria

La domanda per accedere agli interventi di assistenza scolastica, corredata da eventuale Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), viene compilata su apposito modulo e presentata al Servizio Scolastico del Comune.

A seconda della tipologia del contributo o di servizio richiesto, il richiedente è tenuto a presentare la specifica documentazione richiesta dai rispettivi bandi o provvedimenti.

I servizi scolastici procedono all'istruttoria della domanda sulla base delle disposizioni normative, regolamentari e dei provvedimenti che disciplinano i relativi interventi.

La valutazione del bisogno economico per i servizi di assistenza scolastica della famiglia tiene conto di norma esclusivamente dell'ISEE.

L'istruttoria viene completata entro i termini di legge e regolamentari, con l'attivazione del servizio richiesto, l'eventuale applicazione della tariffa agevolata o l'erogazione del contributo.

Gli importi dei contributi comunali, le soglie di accesso e le agevolazioni tariffarie sono disciplinati dai provvedimenti di Giunta che li riconoscono.

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 24 Conservazione e trattamento dei dati, banca dati prestazioni sociali agevolate

1. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto della normativa vigente e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

2. Il Comune di Montecchio Maggiore, che agisce ai sensi di legge per la finalità istituzionale di rilevante interesse pubblico dell'assistenza economica in favore di soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare, ai sensi dell'art. 12 del D.P.C.M. 159/2013 è titolare del trattamento dei dati relativi agli utenti delle prestazioni da esso erogate, compreso l'ISEE e le informazioni analitiche contenute nella D.S.U. acquisite dall'INPS. Il Comune di Montecchio Maggiore, può effettuare elaborazioni dei dati a fine statistici, di ricerca, di studio in forma anonima.

3. I dati potranno essere comunicati dal Comune di Montecchio Maggiore:

- ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge per il corretto funzionamento dei servizi;

- a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, del T.U. 267/2000 e ss.mm.ii.

4. I dati relativi all'erogazione degli interventi economici saranno altresì trasmessi alla Banca dati delle Prestazioni Sociali Agevolate – B.D.P.S.A. istituita presso l'INPS ai sensi del D.M. 8 marzo 2013 e pubblicati come previsto dal D.Lgs. n. 33/2013

Art. 25 Validità dell'ISEE

Il richiedente la prestazione presenta di norma un'unica dichiarazione sostitutiva DSU e attestazione ISEE, la cui validità decorre dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell'anno successivo.

Qualora alla scadenza di validità dell'ISEE la prestazione per la quale lo stesso era stato presentato sia ancora in corso di erogazione, non sarà necessario presentare un nuovo ISEE fino alla scadenza della prestazione stessa, fatta salva la facoltà della Giunta comunale di stabilire diversi termini di validità dell'ISEE.

Per le prestazioni continuative, le verifiche annuali sulla permanenza della condizione di bisogno possono essere effettuate di norma entro il primo trimestre dell'anno, assicurando la continuità della prestazione.

È lasciata facoltà al richiedente di presentare entro il periodo di validità della DSU una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare.

Per le prestazioni in corso di erogazione, gli effetti di tali nuove dichiarazioni decorrono dal trentesimo giorno successivo a quello dell'acquisizione al protocollo dei nuovi documenti.

Il richiedente la prestazione, nei casi e nei modi previsti dall'art. 9 del DPCM n.159/2013, può presentare, in presenza di un ISEE in corso di validità, un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione.

Il richiedente l'ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, presenta agli uffici comunali la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa, nonché le componenti reddituali aggiornate, secondo le disposizioni dell'art. 9 del DPCM n.159/2013.

L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.

Pur in presenza di un ISEE in corso di validità, ai sensi dell'art. 10, comma 2 L'Ente si riserva la facoltà di chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare intervenute successivamente al rilascio dell'Attestazione ISEE e che potrebbero incidere in senso migliorativo sulla capacità di spesa del richiedente la prestazione; la nuova DSU ed attestazione ISEE verranno richiesti per valutare se il richiedente la prestazione, a seguito della variazione del nucleo familiare, rientri o meno nei parametri e criteri previsti per la concessione del beneficio.

Art. 26 Controlli

Le domande, i documenti allegati, le DSU e le attestazioni ISEE presentate dai richiedenti sono soggette a controllo ai sensi dell'art 11 del DPCM n.159/2013.

Ai sensi dell'art.1 comma 6 del DPCM n.159/2013, il Comune esegue i controlli necessari, diversi da quelli già effettuati dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate, sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante nella DSU e provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci.

L'Attività di controllo é finalizzata prioritariamente alla rilevazione di eventuali errori sanabili con richiesta di rettifica o di integrazione dei dati da parte del dichiarante. Il richiedente può presentare una dichiarazione sostitutiva unica - ISEE rettificata, a condizione che sia trasmessa prima del ricevimento della comunicazione dell'avvio del procedimento di controllo.

Di norma il controllo sarà preventivo rispetto all'erogazione della prestazione; potrà essere disposto in via successiva qualora:

- l'erogazione della prestazione sia urgente;
- i termini per l'erogazione siano già previsti da leggi nazionali, regionali e relativi bandi e non sia possibile disporre in via preventiva il controllo.

Saranno eseguiti controlli sistematici:

A) In merito alla composizione del nucleo familiare dichiarato; tale controllo dovrà essere effettuato rispetto alla prestazione richiesta, a cura del servizio ricevente e contestualmente alla presentazione

dell'attestazione ISEE, e consisterà in un controllo di corrispondenza dei dati dichiarati rispetto ai quelli risultanti dall'Anagrafe dell'Ente;

B) In merito alle attestazioni ISEE per le quali l'INPS rilevi elementi di incongruità (omissioni /difformità); sarà obbligo dell'ufficio ricevente richiedere al dichiarante la presentazione della documentazione necessaria a giustificare l'incongruenza ossia:

- osservazioni scritte corredate da documenti;
- modulo integrativo di cui all'art. 10, comma 4 lettera e) D.P.C.M. 159/2013
- nuova DSU non riportante l'annotazione dell'omissione o difformità.;

Saranno eseguiti controlli a campione nella misura minima del 5% sulle DSU presentate secondo un criterio, definito con provvedimento dirigenziale, che assicuri imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;

Saranno eseguiti controlli mirati nei seguenti casi:

- DSU con ISEE pari a zero;
- DSU riportante canone di locazione e/o mutuo annuale superiore al 70% del reddito annuo dichiarato dal nucleo;

La Giunta Comunale procederà ad individuare le categorie di prestazione sociale agevolata da sottoporre a controlli mirati, privilegiando le prestazioni in cui l'erogazione del beneficio è subordinata in modo prevalente alla valutazione del bisogno di tipo meramente economico, rispetto a quelle legate ad un progetto socio-assistenziale.

I controlli saranno di tipo formale per verificare la correttezza formale dell'istanza e la veridicità dei dati dichiarati mediante raffronto con quelli contenuti nelle corrispondenti banche dati cui l'Amministrazione Comunale ha accesso (anagrafe, tributi, catasto, ecc...);

Nell'ambito dei controlli mirati sopra citati, qualora, a seguito di un'attività di analisi dei documenti complessivamente acquisiti, siano rilevati elementi di incongruità nei dati dichiarati, l'ufficio potrà procedere con richiesta al soggetto di ulteriore documentazione e/o con l'invio alla Guardia di Finanza della documentazione acquisita, come da protocolli di intesa, facendo rilevare in particolare le incongruenze dei dati dichiarati.

Art. 27 Procedura di Controllo

L'Ufficio competente a ricevere la documentazione, qualora le DSU e le istanze presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, derivanti in maniera palese da errore, dà notizia all'interessato di tale irregolarità (art. 71 D.P.R. 445/2000).

In questi casi l'Ufficio richiede chiarimenti o documenti integrativi ovvero la produzione di una nuova attestazione ISEE/DSU per poter procedere con l'istruttoria.

Qualora non si sia ottemperato in tutto o in parte alla richiesta suddetta, l'Ufficio potrà avviare il procedimento di controllo nel rispetto degli artt. 7 e 10bis della L. 241/1990 e s.m.i.

In caso di attivazione del procedimento di controllo viene garantito il contraddittorio con l'interessato, il quale viene formalmente invitato a presentare, in un termine massimo di quindici giorni dal ricevimento dell'avviso, eventuali osservazioni rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e/o documentazione per fornire esaustive motivazioni.

Qualora, al termine del procedimento di controllo, persistano gravi elementi di falsità/incongruenza nelle dichiarazioni rese dal richiedente all'Amministrazione Comunale, anche per gli anni precedenti, il Dirigente provvederà ad ogni adempimento conseguente in base alla normativa vigente, compresa la segnalazione alla Guardia di Finanza come da protocollo d'intesa approvato con DGM n. 272 del 23/10/2006, l'adozione delle procedure finalizzate al recupero delle somme indebitamente percepite e l'applicazione delle sanzioni eventualmente previste dalla normativa vigente.

Inoltre, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del DPCM 159/2013, il Comune, dovrà comunicare all'INPS eventuali dichiarazioni mendaci e potrà inviare all'Agenzia delle Entrate una lista di beneficiari per gli accertamenti di competenza.

Art. 28 Aggiornamento soglie accesso e importi contributi

Le soglie di accesso individuate per la concessione di interventi socio-economici del presente regolamento seguono gli aggiornamenti in aumento stabiliti annualmente dalla normativa nazionale e regionale, eventualmente arrotondati per eccesso.

La Giunta Comunale provvede ad aggiornare annualmente gli altri importi del contributo di cui agli articoli 8), 9), in base al tasso tendenziale annuo di inflazione, solo nel caso sia positivo.

Limitatamente ai contributi straordinari per eventi luttuosi di cui all'Art. 9 punto 3), si farà riferimento all'importo dell'onere ammesso alla detrazione stabilito dalla normativa nazionale.

La Giunta Comunale potrà rivalutare, dopo opportuna sperimentazione, unicamente in aumento, gli importi massimi dei contributi e delle soglie di accesso sopra definiti sulla base di criteri di volta in volta definiti, non per casi singoli, ma per perseguire proprie politiche di assistenza sociale tenuto conto delle disponibilità di bilancio.

Per gli interventi a favore dei veneti nel mondo di cui all'art. 13), si farà riferimento alle indicazioni fornite dalla Regione Veneto.

Per i contributi di cui all'art. 14), gli importi vengono definiti dall'Amministrazione Provinciale, competente in materia di minori riconosciuti da un solo genitore.

Art. 29 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'accesso e l'erogazione degli interventi socio-economici di competenza comunale a favore di persone e famiglie in stato di bisogno, nei limiti delle risorse di bilancio assegnate.

In caso di particolari ed eccezionali situazioni per le quali venga valutata la necessità di provvedere in deroga alle disposizioni previste, il Servizio Sociale potrà promuovere una proposta motivata di intervento per acquisire il parere della Giunta Comunale.

Per i contributi la cui istruttoria o erogazione è effettuata dal Comune per effetto di normative nazionali e regionali specifiche, i requisiti per l'accesso e le misure di intervento di norma seguono le specifiche direttive.

E' demandata alla Giunta l'approvazione di protocolli, accordi, convenzioni che si rendano necessari per l'operatività del sistema.

Art. 30 Pubblicità

Copia del presente Regolamento sarà pubblicato sul sito comunale e tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento.

Art. 31 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 01/01/2016 e da tale data sono abrogate le norme che regolamentano la concessione di contributi di carattere assistenziale di cui alla deliberazione di C.C. n. 125/2005.